



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

141/2015
Ottobre/17/2015 (*)
Napoli 29 Ottobre 2015

Il D.Lgs. 5 Agosto 2015, n° 128, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, chiarisce l'ambito applicativo del raddoppio dei termini per violazioni penali. Dal 2 Settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo, solo nei casi in cui la notizia di reato viene inoltrata al PM entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale sarà operante il raddoppio dei termini per violazioni penali.

Come noto, secondo quanto stabilito dall'art. 43 DPR n. 600/73 e dall'art. 57 DPR n.633/72, in riferimento alle **violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per i reati fiscali** (D.Lgs. n. 74/2000), i termini di accertamento sono **raddoppiati** in riferimento al periodo d'imposta in cui l'illecito è stato commesso.

Pertanto:

- nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata, il termine di notifica dell'accertamento scade il 31.12 dell'ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione;
- nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata, il termine di notifica dell'accertamento scade il 31.12 del decimo anno successivo a quello relativo alla dichiarazione omessa;

Orbene, con l'entrata in vigore (id: 2 Settembre 2015) del D.Lgs. n° 128 del 5 Agosto 2015 è stato definitivamente chiarito, mettendo fine ad una interminabile sequela di giudizi contrastanti in materia, che **il raddoppio dei termini per violazioni penali opera solo se la relativa denuncia è trasmessa all'Autorità Giudiziaria**, per fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n° 74 del 2000, **entro i termini ordinari di decadenza per l'accertamento** ovvero, entro il **31.12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione** oppure entro il **quinto anno** successivo a quello relativo alla **dichiarazione omessa**.

Pertanto, **dal 2.09.2015 non esistono più due termini, ordinario e raddoppiato, ma un unico termine, prorogabile se la denuncia è presentata prima della sua scadenza.**

In relazione alla **decorrenza della disposizioni** citate per il raddoppio dei termini di accertamento, l'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 128 del 05.08.2015 ha stabilito che, *"Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015"*

Pertanto, in considerazione di tale **periodo transitorio**:

- Per gli avvisi di accertamento ed in generale i provvedimenti di irrogazione sanzioni, **sono fatti salvi gli effetti** se **notificati entro la data del 2 Settembre 2015;**
- Per gli inviti a comparire, notificati entro il 2 Settembre 2015 ed i PVC dei quali il contribuente abbia avuto **formale conoscenza** entro il 2 Settembre 2015, **sono fatti salvi gli effetti** a condizione che i relativi atti recanti la pretesa impositiva siano notificati entro il 31.12.2015.

In presenza di tali condizioni, se la notizia di reato non è stata presentata secondo i termini ordinari, **l'Amministrazione finanziaria potrà ancora beneficiare delle regole sul raddoppio dei termini di accertamento.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN